

STATUTO
“MAESTRA NATURA INTERNATIONAL”
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Titolo I – Profili generali

Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata “MAESTRA NATURA INTERNATIONAL Associazione di Promozione Sociale” (o anche, in forma breve, “MAESTRA NATURA INTERNATIONAL - APS”), successivamente indicata anche come “Associazione”.
- 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 2 - Scopi, principi e attività

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito educativo e culturale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2) In particolare, l'Associazione intende promuovere lo sviluppo della persona mediante la promozione della cultura e della educazione in tutte le sue espressioni, favorendo l'esercizio del diritto alla istruzione, alla formazione, nonché la valorizzazione delle attitudini e delle capacità di bambini e adolescenti, attraverso attività educative in grado di coltivare ed assecondare i talenti di ciascuno in base al proprio temperamento.
- 3) L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

- 4) La Associazione intende perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative, quali:
 - gestione di servizi educativi per la prima infanzia, ragazzi e adolescenti, anche a carattere innovativo o di durata temporanea;
 - attività di *outdoor education* rivolta a bambini, e ragazzi;
 - promozione e gestione di iniziative e servizi educativi tesi alla socializzazione e alla formazione, rivolti ai minori;
 - iniziative volte a garantire il diritto allo studio e all'istruzione;
 - organizzazione di iniziative, corsi ed eventi finalizzati all'insegnamento della lingua inglese;
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività educative di interesse generale;
 - organizzazione e gestione di attività socio educative e sportive;
 - organizzazione di eventi di carattere artistico con finalità educativa e di promozione della cultura della legalità;
 - ricerche, studi, incontri, seminari, convegni in ambito educativo;
 - promozione di iniziative artistiche ed espressive, mostre e spettacoli rivolte a minori;
 - iniziative ricreative e aggregative rivolte ai minori e alle loro famiglie;
 - attività culturali per promuovere la libertà di educazione, la responsabilità educativa della famiglia e il pluralismo scolastico;
 - b) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, tra le quali;
 - attività di orientamento scolastico, rivolte a ragazzi e adolescenti;
 - attività e servizi finalizzati a garantire ai giovani il diritto all'istruzione;
 - organizzazione e gestione di incontri, workshop di gruppo e gestione di servizi di aiuto allo studio;

- 5) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
- 6) Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può associarsi ad altri enti senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 3 – Volontari

- 1) Le attività della Associazione, sono svolte in modo continuativo e a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 2) L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- 3) Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 4) I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro obbligatorio.
- 5) L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 6) Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nel rispetto della normativa vigente.
- 7) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

- 8) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo II – Associati

Art. 4 – Requisiti e procedura di ammissione degli Associati

- 1) Il numero degli associati è illimitato.
- 2) Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e gli scopi, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
- 3) Il numero degli associati che sono enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro, diversi dalle associazioni di promozione sociale, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
- 4) L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante le complete generalità dell'aspirante socio, la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad osservare il presente lo Statuto e i regolamenti associativi nonché l'impegno, in qualità di associato, al versamento della quota associativa annuale.
- 5) Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro sessanta (60) giorni. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato al soggetto interessato che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può proporre ricorso alla Assemblea.
- 6) Nel caso in cui la domanda di ammissione all'Associazione provenga da un ente del Terzo settore o senza scopo di lucro, l'istanza è presentata dal Legale Rappresentante.
- 7) Gli associati, al momento della ammissione, devono versare una quota associativa annuale il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo.
- 8) Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.

Art. 5 - Diritti e doveri degli Associati

1) Gli associati hanno diritto di:

- b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- d. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere, se maggiorenni, all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- e. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- f. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- g. riunirsi in gruppi per lo svolgimento di particolari attività rientranti negli scopi e nelle finalità dell'Associazione;
- h. essere informati sull'attività associativa;
- i. esaminare i libri sociali.

2) Gli associati sono tenuti a:

- a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate.
- e. assumere un comportamento corretto verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, che sia animato da spirito di solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

- 3) Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 6 - Perdita dello status di associato

- 1) La qualità di associato si perde:

- a) per decadenza;
- b) per esclusione;
- c) per recesso;
- d) per decesso o estinzione dell'ente associato;

- a) perde la qualità di associato **per decadenza**, l'associato che, non avendo proceduto al versamento della quota associativa annuale entro il termine ordinariamente previsto e che, previa comunicazione da parte della Associazione, non vi provveda entro l'ulteriore termine assegnato. La decadenza dell'associato ha effetto dal giorno successivo al termine assegnato per il pagamento della quota associativa annuale.
- b) perde la qualità di associato per **esclusione**, l'associato che viola le norme statutarie o dei regolamenti, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali ovvero, in presenza di altri gravi motivi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) perde la qualità di associato per **recesso** l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il recesso ha efficacia dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione da parte della Associazione.

- 2) L'associato sottoposto al procedimento di esclusione, deve essere preventivamente informato, per iscritto, degli addebiti avanzati nei suoi confronti, consentendo allo stesso facoltà di replica.

- 3) Avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso alla Assemblea degli associati entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. L'Assemblea, in tal caso, si pronuncia alla prima adunanza utile.

- 4) Il provvedimento di esclusione dell'associato è esecutivo sin dal momento dell'avvenuta comunicazione al soggetto interessato e l'eventuale ricorso all'Assemblea non ne sospende gli effetti.
- 5) L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Organi associativi

Art. 7 - Gli Organi Sociali

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) l'Organo di controllo, ove istituito.

Art. 8 L'Assemblea degli associati

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.
- 2) Ogni associato dispone di un solo voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio può ricevere una delega; è fatto divieto di attribuire delega ai membri del Consiglio Direttivo.
- 3) Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti nel libro Soci, purché in regola con il pagamento della quota sociale.
- 4) Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, che sono espresse con voto segreto.
- 5) L'assemblea **ordinaria**:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
- approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati non ammessi e dagli associati esclusi;
- delibera sulle linee di indirizzo dell'attività e sul programma annuale dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

6) L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

7) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dalla Assemblea.

8) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da trasmettere, anche mediante strumenti telematici, almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione, oltre alla affissione in bacheca nei locali della associazione o pubblicazione sul sito internet associativo.

9) L'avviso scritto deve contenere:

- l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione;

- le modalità di svolgimento della riunione (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
 - in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.
- 10) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno metà dei soci.
- 11) L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta
- 12) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.
- 13) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo degli associati. Le deliberazioni della Assemblea straordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione.
- 14) Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.
- 15) La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
- al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli associati intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;

- agli associati di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 16) I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, o da chi ha presieduto l'adunanza, e dal soggetto verbalizzante vengono conservati agli atti in apposito libro obbligatorio.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

- 1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, compreso da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9), eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.
- 2) Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei membri.
- 3) In ogni caso, i membri del Consiglio sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
- 4) Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice – Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice – Presidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
- 6) Nell'ambito del Consiglio Direttivo, può essere istituito un comitato esecutivo mediante la nomina di un Segretario e un Tesoriere cui attribuire, all'atto di nomina, specifici compiti nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti.
- 7) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta da spedirsi a tutti i componenti, anche a mezzo di ausili telematici, almeno sette (7) giorni prima della riunione; in presenza di particolari motivi di urgenza, è fatta salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due (2) giorni prima della riunione. In difetto delle formalità di cui al

precedente periodo, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano intervenuti tutti i suoi membri.

- 8) Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno per deliberare in ordine all'adozione del bilancio o rendiconto consuntivo. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno due dei componenti ne facciano richiesta.
- 9) L'avviso di convocazione deve contenere:
- gli argomenti all'ordine del giorno;
 - la data, il luogo e l'ora della riunione;
 - le modalità di svolgimento della riunione (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
 - in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.
- 10) La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
- al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 11) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 12) Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

- 13) Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.
- 14) I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, o da chi ha presieduto l'adunanza, e dal soggetto verbalizzante vengono conservati agli atti in apposito libro obbligatorio.

Art. 10 – Competenze del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi dalla legge e dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- 2) A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:
 - a. adotta il bilancio o rendiconto consuntivo da presentare alla Assemblea per la approvazione;
 - b. individua e disciplina le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative;
 - c. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella nota integrativa al bilancio o in calce al rendiconto consuntivo;
 - d. adotta gli eventuali Regolamenti associativi, non riservati alla competenza della Assemblea dalla legge o dallo Statuto;
 - e. predispone le proposte da sottoporre all'Assemblea;
 - f. dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei soci;
 - g. determina l'entità della quota associativa e il termine entro cui procedere al rinnovo annuale del versamento;
 - h. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione;
 - i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - j. delibera l'adesione ad associazioni di promozione sociale ed altri enti nel rispetto dei criteri e dei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto;
 - k. delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
 - l. adotta i provvedimenti di esclusione degli associati;
 - m. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

- n. gestisce eventuali rapporti finanziari con istituti di credito e cura la parte economico finanziaria dell'Associazione;
 - o. adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione dell'Associazione e rientrante nelle proprie competenze.
- 3) Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice-presidente e ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti e le modalità di esercizio, nell'atto di delega.

Art. 11 – Vacanza dei componenti e decadenza del Consiglio Direttivo

- 1) Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, sempre che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica originariamente eletti dalla Assemblea, si procederà alla sostituzione mediante l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
- 2) Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro i 30 giorni successivi per l'elezione dei membri/del membro mancanti/e.
- 3) Il/I consigliere/i sostituito/i o eletto/i nuovamente dall'Assemblea, resta/ano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
- 4) In caso di vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo l'Organo decade. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.
- 5) Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decaduto provvede, entro trenta (30) giorni, alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione dell'intero Organo; in caso di impedimento, provvederà il Vice – Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Presidente e Vice – Presidente

- 1) Il Presidente della Associazione, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.

- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, può nominare avvocati nelle liti attive e passive, sottoscrivere gli atti e i contratti per conto della Associazione, coordina l'attività sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, e cura l'esecuzione delle rispettive delibere.
- 3) In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente che ne fa le veci.
- 4) In casi eccezionali, di necessità ed urgenza, il Presidente può avocare a sé i poteri del Consiglio Direttivo, salva la immediata e successiva convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 5) In caso di accertato e definitivo impedimento del Presidente o di dimissioni, spetta al Vice - Presidente convocare, entro quindici (15) giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 Organo di Controllo

- 1) L'Organo di Controllo della Associazione è istituito dalla Assemblea degli associati al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione della Assemblea stessa.
- 2) L'Organo di Controllo ha forma monocratica e deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
- 3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo

alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.

- 5) L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
- 6) L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
- 7) All'Organo di Controllo può essere attribuita, altresì, la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.

Art. 14 Libri sociali

- 1) La Associazione deve obbligatoriamente tenere:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea degli associati;
 - il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
 - il registro dei volontari ove sono iscritti i volontari che svolgono attività non occasionale;
- 2) Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso.
- 3) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare al Consiglio Direttivo della Associazione anche mediante strumenti telematici.

- 4) La domanda deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e l'indicazione specifica, laddove possibile, dei documenti di cui si richiede la consultazione.
- 5) Il Consiglio Direttivo, entro venti (20) giorni dalla ricezione della domanda, provvederà a comunicare al socio interessato tempi e modalità per l'accesso ai libri sociali. In caso di rigetto della domanda, la stessa deve essere debitamente motivata.

Titolo IV – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 15 - Risorse economiche e patrimonio

- 1) L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
 - b. quote versate dagli associati;
 - c. contributi di privati;
 - d. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - f. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - g. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - h. rendite patrimoniali e finanziarie;
 - i. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;
 - j. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
 - k. iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 3) È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – Esercizio finanziario e bilancio

- 1) L'esercizio sociale va dal (1°) primo settembre al (30) trentuno agosto di ogni anno.
- 2) Il bilancio della gestione o il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dalla Assemblea dei soci entro i 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Tale termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
- 3) Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.
- 4) Nella relazione di missione al bilancio o in calce al rendiconto per cassa, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.

Titolo V – Norme Finali

Art. 17 – Devoluzione

- 1) In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dalla Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 18 - Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e s.s.m.i. e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Presidente Passerini Elisa

...Elisa Passerini.....

Vicepresidente Cremonini Claudia

...Claudia Cremonini.....